

MOD. N. 1.

(A R)

# ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

(Legge 4 Aprile 1912, n. 305)

N. DELLA PROPOSTA

DIREZIONE GENERALE ROMA

N. gen. della Polizza

AGENZIA GENERALE

Premio pagabile durante

di

Premio a pagare (1)

CAPITALE PROPOSTO

## Proposta di Assicurazione

Primo premio ed accessori

di lire

Vita intera, Mista (senza visita medica)

Premio (2)

ETÀ DELL'ASSICURANDO

per la trasformazione di Libretti  
della Cassa Mutua Pensioni di Torino

Costo della polizza

Anni        Mesi       

PREMIO PERCENTUALE

Tassa governativa

di tariffa

Totale

Premio annuo

Categoria scelta dall'Assicurando

(1) La cifra del premio annuale va qui aumentata del 2% se è pagabile per rate semestrali; del 3% se per rate trimestrali; del 4% se per rate mensili.  
(2) Annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Premio unico

Tariffa N.       

### DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO

1. a) Nome, Cognome e paternità  
b) Domicilio (si indichi chiaramente l'indirizzo)  
c) Condizione o professione (specificare la mansione o l'industria)  
d) Stato civile (celibe, coniugato o vedovo)

dell'Assicurando

a)  
b)  
c)  
d)

2. a) Luogo di nascita (Comune, Provincia)  
b) Data di nascita (giorno, mese, anno)

a)  
b)

3. Capitale da assicurarsi.

4. A favore di chi è fatta l'assicurazione? Designare, per quanto è possibile, coi loro nomi e cognomi le persone a favore delle quali viene stipulata l'assicurazione. Quando l'assicurazione è fatta a favore di donna maritata, si dovrà esattamente designare il cognome che aveva da ragazza.

5. L'Istituto dovrà pagare questo capitale:

- Vita intera: Alla morte in qualunque epoca essa avvenga (Indicare se il premio è vitalizio o temporaneo per 15 - 20 - 25 anni)
- Mista: Alla morte se questa avviene entro un termine convenuto di anni 15, 20 o 25, od all'assicurato stesso se in vita allo spirare del detto termine. (Indicare esattamente il periodo di tempo)

N.B. L'assicurando cancelli il paragrafo che non si riferisce alla categoria da lui scelta, e questa spieghi chiaramente nello spazio bianco.

6. Da chi saranno pagati i premi?

7. In qual modo?

(Indicare se con premi vitalizi, cioè per tutta la vita, ovvero con premi temporanei, cioè pagabili per anni 15, 20 o 25. (Indicare esattamente il numero di anni stabilito)

In rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili

propria firma intelligibile  
 chi stipula la Proposta deve apporre qui sotto la



**Attenzione!** Se l'assicurato dà risposte non veritiere, il contratto non è valido; l'Istituto è esonerato da ogni impegno verso l'assicurato o verso i beneficiari ed il Contraente perde i premi pagati.

**STATO DI FAMIGLIA**

- 8.
- a) Quale età ha VOSTRO PADRE .....; soffre od ha sofferto di sifilide ..... / tubercolosi .....; diabete ..... gotta .....; demenza .....; se defunto: a quale età .....; in quale anno .....; quale la causa della morte .....
  - b) Quale età ha VOSTRA MADRE .....; soffre od ha sofferto di tubercolosi .....; diabete .....; gotta .....; demenza .....; se defunta: a quale età .....; in quale anno .....; quale la causa della morte .....
  - c) Quanti FRATELLI e SORELLE viventi avete .....; soffre alcuno di essi od ha sofferto di tubercolosi .....; diabete .....; demenza .....; quanti ne sono morti .....; a quale età .....; in che anno .....; quale la causa della morte .....
  - d) Il CONIUGE dell'Assicurando ha sofferto o soffre di tubercolosi .....; se defunto: a quale età .....; in quale anno .....; quale la causa della morte .....
  - e) Quanti FIGLI avete .....; vi è alcuno di essi affetto da tubercolosi .....; se defunti: a quale età .....; in quale anno .....; quale la causa della morte .....
  - f) La MOGLIE dell'Assicurando o l'ASSICURANDA ha avuto aborti .....; quando .....

9. a) Avete prestato servizio militare di terra o di mare obbligatorio o volontario? quando? dove? per quanto tempo? a) .....
- b) Se non avete prestato servizio militare perchè ne foste esentato? b) .....
- c) Avete servito nella marina mercantile? dove? quando? per quanto tempo? c) .....

10. a) L'assicurato è alto .....; o basso .....; grasso .....; o magro .....; panciuto .....; ha collo grosso e corto ..... o sottile .....
- b) Indicare: Peso kg. .... e Altezza m. ....

11. a) Quale malattia, indisposizione grave avete od avete avuta? a) .....
- b) Avete o avete avuto malattie di petto? b) .....
- c) Avete affanno, palpitazioni, gonfiore alle gambe? c) .....
- d) Avete sofferto convulsioni, vertigini? d) .....
- e) Come digerite? e) .....
- f) Avete sofferto o soffrite di coliche? f) .....
- g) Avete avuto o avete perdite emorroidarie? g) .....
- h) Avete fistole anali? h) .....
- i) Avete ernie, vene varicose alle gambe? i) .....
- l) Siete affetto da cancro, o ne siete stato operato, quando? l) .....
- m) Avete difficoltà di urinazione? Urinate molto o poco? m) .....
- n) Siete costretto ad alzarvi di notte per urinare? n) .....

**PER DONNE**

- o) Avete malattie d'utero? o) .....
- p) Avete indurimenti o dolori alle mammelle? p) .....



12. a) Qual'è il nome e l'indirizzo del vostro medico?  
 b) Quando venne da voi consultato l'ultima volta?  
 c) Foste curato in ospedali o case di salute? Quale? Quando? perchè?

a) .....  
 b) .....  
 c) .....

13. a) Quanto vino bevete nella giornata?  
 b) Fate uso di liquori e in che misura?  
 c) Fumate molto?  
 d) Fate uso di oppio o morfina?

a) .....  
 b) .....  
 c) .....  
 d) .....

14. a) Fu trattata con qualche altra compagnia un'assicurazione sulla vostra vita? In qual tempo? Quale esito ha avuto?  
 b) Se non ha avuto seguito favorite indicarne la ragione.  
 c) Siete già stato assicurato in caso di morte?

a) .....  
 b) .....  
 c) .....

In caso affermativo:

- d) Proso quale Compagnia? Per quale capitale? Da quando?  
 e) Per quale specie d'assicurazione? È essa in vigore?  
 f) Fu accettata a condizioni speciali?  
 g) Avete in corso coll'Istituto assicurazioni vita? (in caso affermativo indicare N.° di Polizza e categoria).

d) .....  
 e) .....  
 f) .....  
 g) .....

15. Domande a ciascuna delle quali deve tassativamente rispondere il contraente se egli non è al tempo stesso l'Assicurando

- a) Nome e cognome.  
 b) Domicilio (Si indichi chiaramente l'indirizzo)  
 c) Condizione e professione.  
 d) Quale interesse ha il contraente nell'assicurazione?  
 e) Il contraente è parente dell'assicurando? Da quanto tempo lo conosce?  
 f) Consta al contraente che l'assicurando abbia sofferto malattie gravi?  
 g) Consta che sia stato rifiutato da qualche Compagnia?  
 h) Consta che la salute dell'assicurando sia attualmente normale?

a) .....  
 b) .....  
 c) .....  
 d) .....  
 e) .....  
 f) .....  
 g) .....  
 h) .....

Clausole particolari ed osservazioni

.....  
 .....  
 .....

Il sottoscritt..... propono..... all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; un Contratto di Assicurazione (Categor-  
 nia..... Tariffa.....) alle condizioni a tergo indicate, e dichiara:

- 1.° Che la presente proposta deve servire di base al contratto da stipularsi e deve formarne parte integrante;
- 2.° Che tutte le dichiarazioni e risposte qui sopra trascritte, come quelle che farà al medico esaminatore, sono assolutamente veritiere e presentate all'Istituto Nazionale per servire di base al contratto proposto;
- 3.° Che il proponente s' impegna di accettare il suddetto contratto, che avrà effetto soltanto dal giorno in cui sia stata pagata la prima rata di premio;
- 4.° Di essere edotto che per i contratti assunti senza visita medica, qualora il decesso dell'assicurato avvenisse entro il primo anno dall'effetto del contratto, l'Istituto rimborsa soltanto il versato.

In..... li..... 19.....

Firma del Contraente (\*)  
 (Se non è al tempo stesso l'assicurando)

Certifico l'..... firm..... di contro.  
 L' Agente Generale

Firma dell'Assicurandó (\*)

(\*) Se la persona contraente od assicuranda è una donna maritata, il marito dovrà esso pure firmare la proposta facendo precedere la sua firma dalle parole: per autorizzazione maritale, scritte di proprio pugno. Se la persona contraente od assicuranda è minorenna, chi ha su di lei la patria potestà dovrà firmare premettendo per autorizzazione paterna, oppure per autorizzazione di tutela.



# Condizioni generali di Polizza<sup>(1)</sup>

## Base del Contratto; incontestabilità della polizza; decorrenza.

ART. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Dopo decorso un anno dalla stipulazione del contratto, l'Istituto non può promuovere l'azione legale di nullità per reticenze od erronee dichiarazioni nella proposta e nelle risposte al medico visitatore, salvo i casi di provata malafede.

ART. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane ed in ispecie del Titolo XIV Libro I del Codice di Commercio.

## Pagamento dei premi; sospensione; riattivazione; riduzione di polizza.

ART. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

ART. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 15 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

ART. 5. — Nel trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti, quanto è disposto dagli articoli 6 e 7 per la riduzione di polizza.

L'assicurazione può essere rimessa in vigore se entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluita, il contraente paghi gli arretrati e i relativi interessi alla ragione legale commerciale.

L'Istituto ha il diritto di subordinare la riattivazione del contratto sospeso al risultato di apposita visita medica.

ART. 6. — Trascorso inutilmente l'anno di cui nel precedente articolo la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente articolo 7; restando inalterate la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

ART. 7. — La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola nel seguente modo:

a) nelle assicurazioni a vita intera con premio vitalizio, detrando dal capitale assicurato in origine la somma che col premio annuo stipulato si potrebbe assicurare alle condizioni di polizza ed alle tariffe vigenti all'epoca in cui fu conclusa l'assicurazione, in base all'età dell'assicurato calcolata alla data dell'ultimo premio annuo interamente pagato.

b) nelle assicurazioni a premio temporaneo riducendo la somma assicurata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

## Riscatti e prestiti; trasferimenti della polizza; attribuzione del beneficio.

ART. 8. — L'Istituto su richiesta dell'assicurato o del contraente può consentire la risoluzione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto i valori indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

ART. 9. — L'Istituto su domanda dell'assicurato o del contraente concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premi, nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

ART. 10. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è ne-

cessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto o al prestito.

ART. 11. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

ART. 12. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

## Suicidio; duello; viaggi; servizio militare; rischio di guerra.

ART. 13. — Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello, entro i tre anni dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale restituisce ai beneficiari i premi annui pagati, con deduzione di una annualità di premio.

Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio anche volontario o per duello, trascorsi i tre anni dalla emissione della polizza, o dopo un anno dalla sua riattivazione, l'Istituto paga la intera somma assicurata.

ART. 14. — L'assicurato può senza obbligo di soprapprezzo viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte di Europa, nella Colonia Eritrea, nella Libia, nell'Egitto, sino alla seconda cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati tra il 33° e 60° grado di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell'Uruguay, nelle Colonie inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Pei viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

ART. 15. — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assestramento, di una rivolta, di una insurrezione.

L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purchè l'assicurato appartenga regolarmente all'esercito o all'armata combattente d'Italia e l'assicurazione sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

La disposizione del precedente capoverso è applicabile alle sole assicurazioni a vita intera e alle miste.

## Casi speciali di decadenza o risoluzione.

ART. 16. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

ART. 17. — Se l'assicurato fosse condannato a pena restrittiva della libertà personale per più di tre anni, l'Istituto ha diritto di risolvere il contratto pagando il prezzo di riscatto ai sensi dell'art. 8.

## Pagamento delle somme assicurate; duplicati di polizza; spese; competenza giudiziaria.

ART. 18. — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento previa presentazione della polizza stessa e dei documenti occorrenti a provare il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte dell'assicurato devono essere anche presentati entro un mese il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri Paesi di Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è avvenuta fuori di Europa entro sei mesi.

ART. 19. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

ART. 20. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

ART. 21. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

## AVVERTENZE

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Contraente chi stipula con l'Istituto.

Beneficiario la persona a cui dev'essere pagata la somma assicurata.

(1) Per l'importo assicurato col premio unico equivalente alla quota di risparmio di spezzatura del socio sul patrimonio della Cassa Mutua C. I. per le pensioni di Torino, restano ferme tutte le presenti condizioni generali di Polizza, eccezione fatta per quelle dei paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, che si riferiscono esclusivamente al capitale assicurato con premio annuo.

